



Roma, 27/01/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202600913/A.G.
Oggetto: Requisiti del direttore di farmacia comunale: chiarimenti ministeriali sul possesso dell'idoneità (art. 12, L. 475/1968), anche in caso di gestione tramite società mista.

Circolare n. 15708

SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Requisiti del direttore di farmacia comunale:
chiarimenti ministeriali sul possesso dell'idoneità (art. 12, L. 475/1968), anche in
caso di gestione tramite società mista***

Nel far seguito ai quesiti posti da alcuni Ordini provinciali, si forniscono i chiarimenti del Ministero della Salute in merito alla obbligatorietà del requisito dell'idoneità (art. 12 L. 475/1968) per il ruolo di direttore di farmacia comunale, anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista pubblico-privata.

A tal proposito, la Federazione ha sottoposto al Ministero della Salute due distinti quesiti: il primo volto a chiarire la necessità del possesso da parte del direttore di farmacia comunale del requisito dell'idoneità di cui all'art. 12 legge 475/1968; il secondo relativo alla applicabilità di tale requisito anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista ex art. 9, comma 1, L. 475/1968 (all.ti [1](#) e [2](#)).

Il Dicastero, con note prot. 0049044 del 5 giugno 2025 ([all. 3](#)) e prot. 0005508 del 21 gennaio 2026 ([all. 4](#)), ha fornito i seguenti chiarimenti.

Nel panorama normativo attuale non sussiste alcun obbligo per il farmacista direttore di farmacia comunale di possedere il requisito dell'idoneità di cui all'articolo 12 della L. 475/1968 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell'Ente che bandisce il concorso, ferme restando le condizioni minime richieste dal legislatore di rango statale, di *“definire nel bando gli eventuali requisiti ulteriori che ritiene necessari ed utili per l'espletamento del ruolo in questione”*.

Inoltre, il Ministero, nella seconda nota di riscontro, ha confermato che il principio sopra esposto si applica anche ai casi di gestione in forma mista.

Nello specifico, nei casi in cui l'amministrazione comunale proceda all'assegnazione del posto di farmacista direttore mediante l'espletamento di una procedura concorsuale ex art. 10, comma 4, della L. 475/68, il requisito dell'idoneità non è da considerarsi un requisito necessario, fatte salve le determinazioni dell'Ente locale competente.

Ciò in quanto la procedura concorsuale espletata, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. 475/1968, assolve già alla funzione di garanzia e di verifica delle capacità professionali, ponendosi su un piano equivalente ai meccanismi di assegnazione delle sedi farmaceutiche e garantendo la piena legittimità dell'incarico conferito.

Considerata la rilevanza della tematica trattata e le implicazioni in materia di esercizio farmaceutico, si invitano i Presidenti di Ordine a diffondere tra gli iscritti la presente circolare.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)